

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Adempimenti a seguito del decesso del professionista***

di **Federica Furlani**

In caso di **decesso di un professionista** ci sono una serie di **adempimenti** che gli eredi dello stesso devono porre in essere per “concludere” l’attività di lavoro autonomo esercitata e per dichiarare i relativi redditi.

Poiché l’attività professionale, a differenza di quella imprenditoriale, cessa con la morte del professionista, innanzitutto **entro 30 giorni** dalla morte del professionista, gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate la **dichiarazione di cessazione di attività** utilizzando l’apposito modello indicando i dati del de cuius e quelli relativi al rappresentante con i propri dati in qualità di erede.

Per quanto riguarda gli **adempimenti dichiarativi**, in considerazione del fatto che i redditi del professionisti seguono il **criterio di cassa**, i compensi riscossi e le spese sostenute fino al giorno della morte del professionista costituiscono componenti positivi e negativi del **reddito di lavoro autonomo del professionista deceduto**, che gli eredi devono dichiarare al nome del de cuius.

È l’erede a presentare il modello Unico PF per conto del de cuius (non il modello 730), indicandone nel frontespizio i dati anagrafici come contribuente e indicando invece i propri nella sezione apposita riservata a **chi presenta la dichiarazione per altri soggetti**, con il codice carica “7” e trascrivendo la data del decesso. È sempre l’erede che sottoscrive la dichiarazione. Per il deceduto non può essere presentato il modello Unico Mini.

Per quanto riguarda i **termini di presentazione**: la dichiarazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate nei termini ordinari, e cioè **entro il 30 settembre**, per la persona deceduta nell’anno d’imposta per il quale si compila la dichiarazione, ovvero entro il mese di febbraio dell’anno in corso. Per i soggetti **deceduti dal 1 marzo** i termini sono **prorogati di sei mesi**.

Può succedere inoltre che gli eredi si trovino ad incassare compensi del lavoro del professionista o debbano provvedere al pagamento di spese di natura professionale.

Ai sensi dell'

**art. 7 comma 3 del Tuir:**

*In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell'art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.*

Pertanto

**tutti i redditi, prodotti dal defunto e riscossi dagli eredi o legatari**, conservano la loro natura di redditi di appartenenza, e quindi di **lavoro autonomo**, e vanno dichiarati nell'anno di percezione (**quadro RM**) e quindi tassati in capo agli eredi o legatari **mediante tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 917/1986**, salvo opzione per la tassazione ordinaria.

Nell'ipotesi in cui il professionista deceduto abbia effettuato una certa prestazione rientrante nel campo di applicazione dell'Iva e sia morto prima di emettere la relativa fattura o di riscuotere il relativo corrispettivo, gli eredi dovranno emettere una **ricevuta o quietanza non soggetta ad Iva** per la quota spettante (soggetta a marca da bollo se l'importo supera Euro 77,47) e il cliente dovrà provvedere al pagamento.

Per quanto riguarda la

**ritenuta d'acconto** la Risoluzione del 3.1.1994, n. III-5-1001/93 ha precisato che il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare sui redditi professionali spettanti agli eredi di un professionista deceduto, la ritenuta d'acconto del **20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1972** e deve rilasciare a ciascun percettore la certificazione (intestata agli eredi) prevista dall'art. 3 dello stesso decreto.

Infine, con riferimento ai componenti negativi di reddito, in caso di

**compensi a terzi** per prestazioni che il professionista deceduto non aveva ancora pagato, il creditore professionista deve **emettere la fattura** nei confronti degli eredi che provvedono al pagamento. I relativi compensi **non sono da assoggettare a ritenuta di acconto**, in quanto il pagamento è effettuato da eredi privati.